

17/94 nell'attuazione delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'art. 11 della L.68/99 nelle more della revisione della Legge regionale medesima;

che l'art 4 della L.R. 3/02 ha disposto a far tempo dall'1.07.2002 il trasferimento delle funzioni di politica attiva del lavoro, collocamento al lavoro, servizi per l'impiego tra cui anche quelle connesse al collocamento mirato di cui alla L.68/99 dall'Agenzia Regionale per l'impiego di cui alla L.R. 1/98 alle Province;

che la Legge 68/99 prevede all'art. 5 comma 11 la possibilità per gli uffici competenti (Servizio del Lavoro) di convenzionarsi con gli organismi di cui all'art 17 della L.104/92;

che è opportuno utilizzare la competenza professionale acquisita dal S.I.L. nel campo dell'inserimento lavorativo a supporto delle attività del Servizio del Lavoro per l'attuazione del collocamento mirato anche come elemento di implementazione della rete per l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1


Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Il S.I.L., limitatamente alle fattispecie indicate all'art. 2 e 3 della L.68/99 concorre al sistema degli interventi relativi al collocamento mirato delle persone disabili attuato dal Servizio del Lavoro della Provincia di Gorizia mediante forme di sostegno mediazione, formazione in situazione, tutoraggio, sottoscrivendo in qualità di partner le convenzioni

Primo

IL C.I.S.I.



LA PROVINCIA



di cui all'art. 11 della predetta legge che prevedano tali forme di supporto. Concorre inoltre al predetto sistema anche con interventi di consulenza e monitoraggio dei processi di inserimento a seguito di assunzione sempre sottoscrivendo in qualità di partner le convenzioni di cui all'art. 11 che prevedano tali forme di supporto.

ART. 3

Il S.I.L., nell'ambito delle attività esercitate ai sensi della L.R. 17/94 si impegna, d'intesa con il servizio del Lavoro ed in accordo con l'Azienda interessata, a redigere le convenzioni di tirocinio finalizzato

all'assunzione con imprese soggette al regime del collocamento mirato nelle forme e modalità di una convenzione ex art. 11 della L. 68/99 con valenza di assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla L. 68/99 con la conseguente sottoscrizione delle stesse anche da parte del Servizio Lavoro della Provincia.

ART. 4

Qualora il Servizio del Lavoro della Provincia anche su indicazione del Comitato Tecnico in sede di individuazione dell'abbinamento tra lavoratore ed azienda, individui l'opportunità di interventi formativi propedeutici al collocamento mirato, ne richiederà l'attivazione al SIL che si impegna a realizzare percorsi idonei ai sensi della normativa regionale in vigore e a segnalare al servizio del Lavoro i risultati e gli obiettivi perseguibili.

ART. 5

Il Servizio del Lavoro della Provincia si avvale del SIL per l'attuazione delle proprie competenze in materia di collocamento mirato previsto

Fiorenzo

IL C.I.S.I.



LA PROVINCIA



dalla L.68/99 per i soggetti che presentino condizioni di debolezza e distanza tali da richiedere forme di consulenza, sostegno, tutoraggio (vedi indicazioni commissione di accertamento) e si impegna a mettere a disposizione i dati necessari per lo svolgimento dell'attività indicata.

ART. 6

Il Servizio del Lavoro della Provincia ed il Sil del CISI collaborano nell'ambito delle rispettive competenze:

- Per quanto concerne le aziende, per l'approfondimento dell'analisi sociotecnica ed ergonomica delle imprese al fine di

individuare mansioni compatibili per l'inserimento delle persone disabili e concorrere a fornire le informazioni più adeguate per l'attuazione degli abbinamenti specifici.

- Per quanto concerne le persone disabili per colloqui conoscitivi e di approfondimento e di orientamento, per eventuali brevi tirocini osservativi di possibili candidati.

ART. 7

Il Servizio del Lavoro della Provincia ed il Sil del CISI organizzano periodi incontri per lo scambio di informazioni utili e necessarie al perseguimento degli obiettivi della presente convenzione ivi comprese quelle relative alle aziende soggette all'obbligo.

Gli stessi si impegnano a scambiarsi almeno semestralmente documentazioni e relazioni, anche mediante l'utilizzo e l'analisi dei report ricavabili dal sistema informatico in uso sulla gestione delle procedure attinenti all'inserimento lavorativo ex L.68/99, sull'andamento dell'attività svolta al fine di implementare una conoscenza complessiva

purpura

IL C.I.S.I.



LA PROVINCIA



del quadro di riferimento relativo all'inserimento lavorativo dei disabili e definire modifiche od ulteriori azioni agli interventi di collocamento mirato.

ART. 8

Il corrispettivo degli interventi professionali resi dal Sil nei confronti del Servizio del Lavoro quantificabile in un carico di lavoro di 10/15 inserimenti lavorativi che comportano attività ed attivazione di strumenti di mediazione viene determinato nell'ammontare forfetario di € 21.000,00.- (ventunomila/00) su base annua equivalente alla spesa di un

operatore a tempo parziale (25 ore settimanali). Nel caso le situazioni in carico al Servizio del Lavoro siano superiori alle disponibilità richieste al SIL, come sopra determinata, la priorità verrà assegnata al supporto delle situazioni di maggior complessità psicofisica e relazionale. In tale importo si intendono compresi anche le attività di consulenza e monitoraggio di cui al secondo comma dell'art 2 della presente convenzione.

ART. 9

Il corrispettivo verrà erogato semestralmente sulla base di apposita distinta presentata dal Sil, descrittiva degli interventi attivati, vistata dal Responsabile del SIL e dal coordinatore del servizio disabili del servizio del Lavoro per conformità a quanto disciplinato dalla presente convenzione.

ART. 10.

Le parti si danno reciprocamente atto che potranno essere oggetto della collaborazione disciplinata dal presente atto anche interventi ed azioni

fiduciosi

IL C.I.S.I.



LA PROVINCIA



specifiche di inserimento lavorativo di cittadini appartenenti alle fasce deboli nell'ambito della pianificazione di Zona di cui alla L. 328/00 nelle rispettive fasi di realizzazione negli ambiti territoriali dell'Alto e Basso Isontino che prevedano la partecipazione della Provincia e del Cisi alla stipula dei relativi Accordi di Programma.

ART. 11

La Provincia di Gorizia ed il Cisi in qualità di enti gestori dei servizi oggetto della presente convenzione si impegnano congiuntamente a realizzare iniziative formative in favore degli operatori preposti nel quadro delle collaborazioni previste dalla presente convenzione con l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la metodologia dell'inserimento e collocamento mirato nonché le collaborazioni interistituzionali.

ART. 12

Si dà atto che la trasmissione e la comunicazione di dati anche sensibili concernenti le persone disabili oggetto degli interventi disciplinati dalla presente convenzione è autorizzata ai sensi del D. LGS 30.06.2003 n 196 trattandosi di attività istituzionale e di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 86 comma 1 lett. c) del medesimo.

ART. 13

Le parti firmatarie della presente convenzione si impegnano a verificare annualmente l'andamento della collaborazione di cui al presente atto apportandovi eventuali modifiche ed integrazioni che di comune accordo risulteranno opportune.

ART. 14

Pinup

IL C.I.S.I.



LA PROVINCIA



La presente convenzione ha durata biennale decorrente dalla data di stipula ed è rinnovabile con il consenso delle parti.

ART. 15

Il Foro competente per qualsiasi controversia dipendente e/o derivante dal presente atto è quello di Gorizia.

ART. 16

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art 10, tariffa parte II, del DPR 131/86. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Provincia di Gorizia.

Norma transitoria

Le parti convengono che tutte le convenzioni in essere tra il Sil e datori di lavoro pubblici e privati soggetti o non soggetti al regime del collocamento mirato di cui alla L. 68/99, concernenti tirocini finalizzati all'assunzione in vigore alla data di sottoscrizione della presente convenzione assumono la valenza anche agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale, delle convenzioni di cui all'art 11 della L.68/99, convenzioni da identificarsi con atto ricognitivo dei responsabili di servizio rispettivamente del Sil e del Servizio Lavoro della Provincia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gorizia, 11 MAR 2004

LA PROVINCIA:

IL C.I.S.L.:



Atto esente da imposta di bollo ai sensi della Tabella B art. 16 D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni.

N. 3332 di-Rep.

PROVINCIA DI UDINE

OGGETTO: Convenzione per l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione di cui all'art. 11 della L. n. 68/99 a favore dei disabili.

Negli Uffici dell'Amministrazione Provinciale di Udine (C.F. n° 00400130308), addì 2 APR. 2003

Premesso che il CAMPP è un Ente Pubblico dotato di personalità giuridica che, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto (BUR n. 51 del 23.12.1998), persegue esclusivamente fini assistenziali attraverso la

gestione delle attività di cui alla L. n. 104/92 e alla L.R. n. 41/96, nonché ogni altra attività a favore delle persone handicappate;

Che l'art. 2 bis della L.R. 14.01.1998 n. 1, così come introdotto dall'art. 4 della L.R. 25.01.2002 n. 3, ha trasferito alle Province le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego e pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2002, le Province sono subentrate nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell'Agenzia Regionale per l'Impiego con la sola eccezione di quelle di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della citata L.R. n. 3/2002;

Che la Provincia, nell'assolvimento dei nuovi compiti ad essa assegnati dalla citata disposizione normativa, intende mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo e la

LA PROVINCIA DI UDINE
[Firma]

IL PRESIDENTE
dot. SANTO FORTOLAN -
[Firma]

conseguente azione di sostegno per le persone disabili, anche avvalendosi di soggetti pubblici esterni operanti nel settore della disabilità ed in possesso dei necessari requisiti di professionalità e capacità tecnica;

Che l'art. 11, comma 5, della Legge n. 68/1999 prevede che gli uffici competenti promuovano ed attuino ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Legge;

Che a tal fine la Provincia ha in corso di predisposizione apposita convenzione con il CAMPP per definire forme di collaborazione volte ad attuare il collocamento mirato di cui all'art. 2 della L. n. 68/99;


mediante il Servizio di Inserimento Lavorativo, di seguito denominato S.I.L.;

Che, nell'ambito della collaborazione di cui in premessa, il CAMPP si rende disponibile a concorrere al potenziamento degli uffici competenti anche mediante l'impiego di proprio personale;

Che con deliberazione della Giunta Provinciale in data 20.12.2002 nn.ri 96401/407 è stato approvato lo schema di convenzione per il potenziamento degli uffici competenti di cui alla Legge n. 68/99;

Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica in data 09.01.2003 n. 02 del Reg. Delib., è stato approvato il testo della convenzione di cui sopra ed autorizzato il Presidente alla relativa stipula;

LA PROVINCIA DI UDINE

IL CAMPP
IL PRESIDENTE
- dott. SANDRO PIRTOLAN -


Tutto ciò premesso tra la signora CECCOTTI dott.ssa Loredana, nata a Bagnaria Arsa (UD) il 04.08.1957, che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Provinciale, per conto ed in legale rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Udine, nella sua qualità di Dirigente dell'Area "Politiche Sociali, Lavoro e Collocamento", giusta decreto n. 8/2003/Pres. del 28.02.2003 ed il signor PORTOLAN dott. Santo, nato a Cervignano del Friuli (UD) il 22.03.1948 che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto del C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica con sede legale in Cervignano del Friuli (UD) via Sarcinelli n. 113 e sede amministrativa in via Buonarroti n. 14, per conto ed in legale rappresentanza e nella sua qualità di Presidente del Consorzio stesso (C.F. e Part. I.V.A. n. 00662840305) ed in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 09.01.2003, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - Oggetto

Il C.A.M.P.P., nell'ambito di una più generale collaborazione volta a garantire da parte della Provincia e mediante l'impiego del S.I.L. il collocamento mirato nei confronti dei soggetti disabili, ed al fine di consentire all'Amministrazione Provinciale il potenziamento degli uffici competenti, autorizza il distacco presso l'Amministrazione Provinciale di Udine di n. 3 unità di personale di VI qualifica "Istruttore Amministrativo" (cat. C) affinché le stesse,

LA PROVINCIA DI UDINE
CECCOTTI

IL C.A.M.P.P.
PORTOLAN
IL PRESIDENTE
dott. SANTO PORTOLAN

operando all'interno degli uffici competenti possano cooperare ad attuare il collocamento mirato di cui all'art. 2 della L. n. 68/99.

Le tre unità di personale saranno impegnate nello svolgimento dei compiti come sotto specificati:

- attività connesse all'operato del Comitato Tecnico;
- attività relative ai lavoratori iscritti (iscrizioni, variazioni, banca dati);
- attività correlate alla banca dati delle aziende ed alla determinazione dell'obbligo ai sensi della L. n. 68/99;
- attività connesse alla predisposizione delle convenzioni ex art. 11 L. n. 68/99 e alla gestione delle agevolazioni previste dal successivo art. 13.

ART. 2 - Trattamento economico del personale

Per tutta la durata della presente convenzione, il personale di cui all'art. 1 resterà inquadrato nella dotazione organica del C.A.M.P.P. che provvederà a corrispondervi il relativo trattamento economico secondo il vigente C.C.R.L. del comparto EE.LL.

ART. 3 - Oneri

Alla fine del periodo sperimentale la Provincia provvederà a rimborsare al C.A.M.P.P. i relativi costi a valere sugli specifici finanziamenti regionali finalizzati a finanziare le nuove attribuzioni in materia di politiche attive del lavoro, collocamento ed avviamento al lavoro e servizi per l'impiego di cui all'art. 4 della L.R. 25.01.2002 e compatibilmente con le risorse effettivamente ricevute.

ART. 4 - Durata

LA PROVINCIA DI UDINE
[Signature]

IL C.A.M.P.P.
IL PRESIDENTE
- Dott. SANTO FORTOLAN -
[Signature]

L'attività di cui alla presente convenzione ha carattere sperimentale, fino a quando la collaborazione tra C.A.M.P.P. e Provincia di cui all'art. 1, volta all'attuazione del collocamento mirato, non sarà stata formalizzata con la sottoscrizione di apposito atto, nel quale andrà definito il ruolo del personale di cui alla presente convenzione.

In qualunque momento le parti potranno recedere dal presente atto mediante semplice comunicazione da inoltrare entro tre mesi dalla data di recesso.

ART. 5 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del C.A.M.P.P.

~~ART. 6 - Informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675~~

Il C.A.M.P.P. dichiara di aver avuto l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

ART. 7 - Registrazione

La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II^a allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

LA PROVINCIA DI UDINE

IL C.A.M.P.P.

IL PRESIDENTE
dott. SANTO PORTOLAN

Atto esente da imposta di bollo ai sensi della Tabella B art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni.

N. 3016 di Rep.

PROVINCIA DI UDINE

OGGETTO: Convenzione per l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione di cui all'art. 11 della L. n. 68/99 a favore dei disabili.

Negli Uffici dell'Amministrazione Provinciale di Udine (C.F. n° 00400130308), addì 16 LUG. 2003

Premesso che il CAMPP è un ente pubblico dotato di personalità giuridica che, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto (BUR n. 51 dd

23.12.1998), persegue esclusivamente fini assistenziali attraverso la gestione delle attività di cui alla Legge n. 104/1992 e alla Legge Regionale n. 41/1996, nonché ogni altra attività a favore delle persone handicappate;

Che nell'ambito della propria struttura organizzativa il CAMPP annovera il Servizio di Inserimento Lavorativo, nel seguito denominato S.I.L., riconosciuto ai sensi della Legge Regionale n. 17/1994, art. 2, e della Legge Regionale n. 12/2001, art. 3, comma 4, operante sull'intero territorio provinciale con la sola eccezione del Distretto di San Daniele del Friuli;

Che la Legge 12 marzo 1999, n. 68 detta norme per la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

IL DIRIGENTE

IL CAMPP

Che l'art. 11, comma 5, della Legge n. 68/1999 prevede che gli uffici competenti promuovano ed attuino ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge;

Che l'art. 11, comma 4, della Legge n. 68/1999 prevede che gli uffici competenti possano stipulare con il datore di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario e che tali convenzioni, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo devono prevedere le forme di sostegno, consulenza e tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali;

Che l'art. 13, comma 3 bis, della Legge Regionale n. 1/1998, così come introdotto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 12/2001 ha attribuito all'Agenzia Regionale per l'Impiego il compito di promuovere ed attuare l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'articolo 11, comma 4, della Legge n. 68/1999, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario anche avvalendosi, per il miglior esito dell'inserimento e secondo il profilo di ciascun caso, della consulenza e dell'accompagnamento dei servizi per l'inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 27 ottobre 1994, n. 17;

Che la Legge Regionale n. 8/2001 all'art. 7 prevede l'utilizzo degli strumenti della Legge Regionale n. 17/1994 ai fini dell'attuazione

IL DIRIGENTE

L. CAPPA


delle convenzioni di integrazione lavorativa previste dall'art. 11 della Legge n. 68/1999;

Che l'art. 2 bis della Legge Regionale 14 gennaio 1998, n. 1, così come introdotto dall'art. 4 della Legge Regionale 25 gennaio 2002, n. 3, ha trasferito alle Province le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego e pertanto, a partire dal 1° luglio 2002, le Province sono subentrate nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell'Agenzia Regionale per l'Impiego con la sola eccezione di quelle di cui all'art. 4, comma 3 della citata Legge Regionale n. 3/2002;

Che la Provincia, nell'assolvimento dei nuovi compiti ad essa ~~assegnati dalla citata disposizione normativa~~, intende mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo e la conseguente azione di sostegno per le persone disabili, anche avvalendosi di soggetti pubblici esterni operanti nel settore della disabilità ed in possesso dei necessari requisiti di professionalità e capacità tecnica;

Che nell'ambito di tali iniziative, la Provincia ha stipulato con il CAMPP in data 2 aprile 2003 (n. 3332 di Rep.) una convenzione "per l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione - art. 11 della Legge n. 68/1999 a favore dei disabili" (delibera della Giunta Provinciale n. 407 del 20 dicembre 2002 prot. n. 96401/02);

Che la Provincia di Udine individua nel S.I.L. del CAMPP lo strumento tecnico e di supporto per attuare il ^{collocamento a)} collegamento mirato di

IL DIRIGENTE

IL CAMPP
/ July 2002

cui all'art. 2 della Legge n. 68/1999 per soggetti segnalati tramite il Comitato Tecnico o dai Centri per l'Impiego, ritenendo tale Servizio in grado di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorativa e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione;

Che l'art. 14 della Legge n. 68/1999 prevede a carico delle Regioni l'istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

Che ai sensi del comma 4 del citato art. 14 della Legge n. 68/1999 il Fondo eroga, tra l'altro, contributi agli enti indicati nella legge che svolgono attività rivolta al sostegno ed all'integrazione lavorativa dei disabili;

Che con decreto commissariale n. 10 dd. 09.05.2002, reso esecutivo con delibere di Giunta Regionale n. 1738 del 23.05.2002 (b.u.r. N. 24 DD. 12.06.2002) è stato approvato il regolamento per la stipula delle convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 13 della Legge n. 68/1999 finanziate con il Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13 comma 4 della citata legge;

Che ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento, le funzioni amministrative in ordine alla gestione di tale Fondo sono state trasferite alle Province ai sensi dell'art. 2 bis della Legge Regionale

IL DIRIGENTE

11 CAMP


UDINE *

n. 1/98;

Che con determinazione del Dirigente dell'Area Politiche Sociali Lavoro Collocamento in data 30.04.2003 nn. 40701/866 è stato disposto di affidare al CAMPP di Cervignano del Friuli l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione di cui all'art. 11 della Legge n. 68/1999 a favore dei disabili per l'importo di € 87.500,00 approvando la relativa convenzione;

Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CAMPP in data 08.05.2003 n. 895 di prot. e n. 20 del Reg. delib. è stato disposto di approvare la convenzione di cui sopra e di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della stessa;

Tutto ciò premesso e considerata la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto tra la signora CECCOTTI dott.ssa Loredana, nata a Bagnaria Arsa (UD) il 04.08.1957, che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Provinciale, per conto ed in legale rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Udine, nella sua qualità di Dirigente dell'Area "Politiche Sociali, Lavoro e Collocamento", giusta decreto n. 8/2003/Pres. del 28.02.2003" ed il signor PROSCIA ing. Giampaolo, nato a Miglionico (MT) il 26.09.1952 che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogia - (C.F. e Part. IVA 00662840305) con sede legale in Cervignano del Friuli (UD) via Sarcinelli n. 113 e sede Amministrativa in via Buonaroti n. 14, nella

IL DIRIGENTE

IL CAMPP
